



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

di concerto con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
INTERNE

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTA la Direttiva 2013/53/UE del parlamento europeo e del consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
- VISTO il Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuazione della direttiva 2013/53/UE a norma della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 - ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;
- VISTO il Decreto interministeriale del 4 novembre 2016 recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità secondo il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5;
- CONSIDERATO che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l’eventuale conferimento della delega all’Ente unico nazionale di accreditamento, designato dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica e del Direttore Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali ed il Trasporto marittimo e per Vie d’acqua interne del 08 luglio 2021, con il quale l’Organismo ANCCP Certification Agency Srl, è stato precedentemente autorizzato a svolgere compiti di parte terza nelle valutazioni di conformità dei prodotti rientranti nel campo



di applicazione del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 fino al 18 dicembre 2024;

VISTO il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT);

ACQUISITA l'istanza, prot. MIMIT n. 6107 del 03/03/2025, con la quale la società ANCCP Certification Agency Srl, con sede legale in Via Dello Struggino, 6 - LIVORNO (LI), ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione CE, per i prodotti di cui alla direttiva sopracitata;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO il decreto interministeriale del 7 febbraio 2017 recante la determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTA l'attestazione di versamento dell'importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo, effettuato dalla società istante in data 6 marzo 2025 ai sensi dell'allegato I del decreto interministeriale 7 febbraio 2017 sopra citato;

VISTI gli esiti dell'audit effettuato presso la sede operativa di Livorno in data 18 e 19 marzo 2025, e le integrazioni documentali pervenute, acquisite al protocollo MIMIT al numero 14221 del 13/05/2025 e 16450 del 28/05/2025;

VISTI gli esiti della riunione del 2 luglio 2025 della Struttura tecnica di cui all'art. 11 del citato decreto interministeriale 4 novembre 2016, istituita con decreto interdirettoriale del 26 febbraio 2019, nel quale si esprime parere favorevole sulla idoneità e competenza dell'organismo richiedente all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

DECRETANO

Art. 1

1. La società ANCCP Certification Agency Srl, è autorizzata a svolgere i compiti di parte terza nelle valutazioni di conformità dei prodotti rientranti nel campo di



applicazione del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, per le procedure e i prodotti di seguito elencati:

Prodotti / Emissioni	Procedure/Moduli	Allegato D.Lgs. 5/2016	Allegati della Direttiva o della Decisione
Unità da diporto e moto d'acqua	Modulo A1	All. IV	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo B	All. V	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo C	All. VI	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo D	All. VII	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo E	All. VIII	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo F	All. IX	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo G	All. X	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo H	All. XI	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo APC	All. XII	All. V Dir 2013/53/EU
Componenti	Modulo B	All. V	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo C	All. VI	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo D	All. VII	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo E	All. VIII	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo F	All. IX	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo G	All. X	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo H	All. XI	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo APC	All. XII	All. V Dir 2013/53/EU
Emissioni gas di scarico	Modulo B	All. V	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo C	All. VI	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo C1	All. XVII	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo D	All. VII	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo E	All. VIII	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo F	All. IX	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo G	All. X	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo H	All. XI	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo APC	All. XII	All. V Dir 2013/53/EU
Emissioni sonore	Modulo A1	All. IV	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo G	All. X	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo H	All. XI	All. II Dec 768/2008/EC
	Modulo APC	All. XII	All. V Dir 2013/53/EU

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data di scadenza del precedente decreto, ha validità quadriennale ed è notificata alla Commissione Europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designed Organizations) con pari validità temporale.
2. Entro il periodo di validità il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale Consumatori e Mercato - Div. III e al Ministero delle



infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Div. 5.

2. Nel caso in cui, nel corso dell'attività di controllo e vigilanza, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o il mancato rispetto degli obblighi prescritti, si procederà a limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione e la notifica in funzione della gravità degli inadempimenti.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione Europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione. L'organismo versa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, le spese per le procedure connesse al rilascio e al mantenimento della presente autorizzazione nonché alla notifica alla Commissione Europea, secondo le disposizioni del decreto del 7 febbraio 2017 di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero del decreto che lo sostituisce.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo a "Consulta la banca dati").

IL DIRETTORE GENERALE
per Consumatori e Mercato
(Dott. Gianfrancesco Romeo)

IL DIRETTORE GENERALE
per il mare, il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne
(Dott.ssa Patrizia Scarchilli)

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco
Romeo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 14/07/2025 17:18:36

Patrizia
Scarchilli
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
08.07.2025
15:29:21
GMT+01:00

